

Modalità di versamento IMU dall'estero per il pagamenti cosiddetti "spontanei":

I contribuenti non residenti in Italia, titolari di immobili siti nel territorio comunale, devono versare l'IMU.

A partire dal 1° gennaio 2020 è stata abolita l'agevolazione per i pensionati iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), pertanto saranno obbligati al pagamento IMU.

Qualora non sia possibile effettuare il pagamento con il modello F24, per i versamenti IMU dall'estero occorre provvedere con le seguenti modalità:

- **per la quota spettante al Comune**, i contribuenti devono:
 - effettuare un bonifico internazionale bancario direttamente in favore del COMUNE di CARBONIA, servizio di Tesoreria - C/C del BANCO DI SARDEGNA Agenzia di Carbonia
IBAN: **IT 15 A 01015 43850 000070698149**
 - CODICE BIC: **BPMOIT22XXX**

- **Per il versamento in favore dello Stato solo per il codice tributo 3925 (fabbricati con categoria catastale "D")**
effettuare un bonifico internazionale bancario direttamente in favore di: BANCA D'ITALIA
IBAN: **IT 02 G 01000 03245 348006108000**
- CODICE BIC: **BITAITRRENT**

IMPORTANTE

La copia delle operazioni deve essere inoltrata al Comune di Carbonia per agevolare i successivi controlli.

Nella causale del versamento deve essere indicato:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU";

Codice Tributo - Descrizione:

3913 IMU - per i fabbricati rurali ad uso strumentale

3916 IMU - per le aree fabbricabili

3918 IMU - per gli altri fabbricati (fabbricati a disposizione – seconde case)

3939 IMU - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

3925 IMU - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota STATO"

3930 IMU - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento

COMUNE

- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Si raccomanda di custodire la ricevuta del versamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 738 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 dal 1° gennaio 2020 il tributo TASI è stato abolito.